



COMUNICATO UFFICIALE N. 111 DEL 3 OTTOBRE 2023

PRESIDENZA n.12

DELIBERA N. 22/2023

Il Presidente federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visti gli articoli 34 e 35 del Regolamento Esecutivo Gare riguardanti rispettivamente le disposizioni sanitarie e le disposizioni specifiche per il defibrillatore;
- visto il punto 7.7 delle Disposizioni Organizzativa Annuali a.s.2023/2024 in cui sono definiti gli obblighi in capo alla Società ospitante in merito al presidio sanitario da garantire in occasione delle Gare casalinghe;
- vista la proposta del consigliere Rizzi, avallata dal Rappresentante della Consulta dei Presidenti dei Comitati regionali con cui, stante le difficoltà di reperimento dei medici per tutte le gare dei Campionati ad organizzazione territoriale in cui è previsto l'obbligo della presenza del medico, chiedono di poter prevedere la presenza della autoambulanza, anche sprovvista di medico, in alternativa alla presenza del medico;
- considerato che rimane ferma la norma federale che prevede la presenza all'interno dell'impianto sportivo nel corso di qualunque attività sportiva di un defibrillatore perfettamente funzionante ed una persona abilitata all'uso;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento poiché garantisce comunque un presidio di primo soccorso;
- ritenuto altresì di integrare le Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2023/2024 inserendo la seguente dicitura: *"La presenza di un medico ad ogni gara di qualunque competizione federale, laddove non sia espressamente previsto, è fortemente raccomandata"*;
- ravvisata l'estrema urgenza a provvedere al fine di agevolare le Società negli adempimenti obbligatori relativi al primo soccorso;

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, il punto 7.7 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2023/2024 come segue:

7.7 Obbligo Disposizioni Sanitarie

1 Durante le gare ufficiali, la **Società ospitante** deve rispettare le seguenti disposizioni:

<i>Campionato</i>	Tabella 1 Presidio Medico		
	Medico	Ambulanza	Defibrillatore e persona addetta all'utilizzo
<i>Serie A</i>	Si	Si	Si
<i>Serie A2 maschile</i>	Si	Si	Si
<i>Serie B Nazionale</i>	Si	Si	Si
<i>Serie B Interregionale</i>	Si vedi comma 3	Non obbligatoria vedi comma 3	Si
<i>Serie C maschile</i>	Si vedi comma 3	Non obbligatoria	Si
<i>Divisione Regionale 1</i>	Si vedi comma 3	Non obbligatoria vedi comma 3	Si
<i>Divisione Regionale 2</i>	Non obbligatorio	Non obbligatoria	Si
<i>Divisione Regionale 3</i>	Non obbligatorio	Non obbligatoria	Si
<i>Divisione Regionale 4</i>	Non obbligatorio	Non obbligatoria	Si
<i>Serie A1 femminile</i>	Si	Si	Si
<i>Serie A2 femminile</i>	Si	Si	Si
<i>Serie B femminile</i>	Si vedi comma 3	Non obbligatoria vedi comma 3	Si
<i>Serie C femminile</i>	Non obbligatorio	Non obbligatoria	Si
<i>Promozione</i>	Non obbligatorio	Non obbligatoria	Si
<i>Giovanili maschili d'Eccellenza</i>	Non obbligatorio	Non obbligatoria	Si
<i>Giovanili Maschili</i>	Non obbligatorio	Non obbligatoria	Si
<i>Giovanili femminili</i>	Non obbligatorio	Non obbligatoria	Si

2 La presenza di un medico ad ogni gara di qualunque competizione federale, laddove non sia espressamente previsto, è fortemente raccomandata.

3 Per i Campionati maschili di Serie B Interregionale, C Unica e Divisione Regionale 1 e per il campionato femminile di Serie B, è obbligatoria la presenza di un medico o in alternativa di una autoambulanza anche senza medico.

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio federale in occasione della prima riunione utile.

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci

Roma, 3 ottobre 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Berteà